

Titolo I e titolo IV D. Lgs. 81/08

Responsabilità nel cantiere

**Non importa ciò che dirò ma
ciò che rimarrà a Voi**

Il termine **responsabilità** deriva dal latino *respònsus*, participio passato del verbo *respòndere*, *rispondere* cioè in un significato filosofico generale, impegnarsi a rispondere, a qualcuno o a se stessi, delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano.

RESPONSABILITÀ
TECNICA E/O
AMMINISTRATIVA

- rispondo al committente
- rispondo al datore di lavoro

RESPONSABILITÀ
GIURIDICA

- rispondo alla magistratura
(*alterum non laedere*)

DALLA RESPONSABILITÀ ALLA COLPEVOLEZZA

colpevole

- chi ha commesso una colpa

**colpevole
di
infortunio**

- chi dovendolo prevenire con il proprio agire non lo ha prevenuto (culpa in omittendo: culpa in eligendo, culpa in vigilando)
- chi lo ha direttamente causato con il proprio agire non dovuto (culpa in agendo)

Appalto e responsabilità **PENALE DIRETTA** in caso di infortunio sul lavoro.

- culpa in eligendo
- culpa in vigilando

CULPA IN OMITTENDO

- intervento diretto che abbia interferito nell'attività dell'appaltatore dando l'ordine in esecuzione del quale avviene l'infortunio del dipendente

CULPA IN AGENDO

LA STRUTTURA D. LGS. 81/08 TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

Capo II Sistema istituzionale

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

sezione I misure di tutela e obblighi

sezione II valutazione dei rischi

sezione III servizio di prevenzione e protezione

sezione IV Formazione, informazione e addestramento

sezione V sorveglianza sanitaria

sezione VI gestione delle emergenze

sezione VII consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori

sezione VIII documentazione tecnico amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali

Capo IV Disposizione penali

sezione I sanzioni

sezione II disposizioni in tema di processo penale


Articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo **alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.**

SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE



DEFINIZIONI - (Art. 2)

LAVORATORE

persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Equiparati a lavoratori:

- Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto
- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici (*non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori*)

Articolo 2 Definizioni

«dirigente»:

- persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«preposto»:

- persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Articolo 19

Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



Articolo 19

Obblighi del preposto

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione **DUVRI**

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioninon si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

“Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici”

5.3.2008

“Rischi in entrata”

Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

“Rischi in uscita”

Rischi specifici presenti nella normale attività del committente, non presenti normalmente nell’attività dell’appaltatore.

“Rischi da contiguità fisica e di spazio”

Rischi derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi appaltatori;

“Rischi da commissione”

Rischi derivanti da **modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente** dal committente (a differenza della ordinaria operatività dell’appaltatore)

CARATTERISTICHE DEL D.U.V.R.I.

Il D.U.V.R.I. deve:

- Essere **integrato** con il documento di valutazione dei rischi aziendali
- Essere **unico** per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti;
- Essere **indipendente** dal documento di valutazione dei rischi aziendali
- Essere **finalizzato a gestire** i rischi interferenziali;

ità delle imprese
nomi.

Chi è?

“Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate”, a capo del servizio di prevenzione e protezione

II RSPP: 3 tipologie

In base alle
caratteristiche e
dimensioni
aziendali:

- 1 o più persone interne all'azienda cioè dipendenti
- esterni
- datore di lavoro = RSPP

COMPITI DEL SPP

S
P
P

PROVVEDE

- alla **INDIVIDUAZIONE** dei fattori di rischio
- alla **VALUTAZIONE** dei rischi
- alla **INDIVIDUAZIONE** delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro

ELABORA

- il **PIANO** di **SICUREZZA**
- le **PROCEDURE** di **SICUREZZA**

PROPONE

il **PROGRAMMA** di **INFORMAZIONE** e **FORMAZIONE**

PARTECIPA

alle **CONSULTAZIONI** in occasione della riunione periodica di **Prevenzione**

FORNISCE

L'INFORMATIVA specifica a tutti i lavoratori su:
- **RISCHI POTENZIALI**
- **MISURE** di **PREVENZIONE**

RSPP: compiti e responsabilità – un esempio

Al centro della sentenza Corte di Cassazione 15/01/2010, n. 1834 si colloca un ingegnere responsabile del servizio di protezione e prevenzione condannato per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di un operaio-dipendente che nell'effettuare di notte "in assenza di luce artificiale e di cinture di sicurezza le operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di m. 3,15 dal suolo".

il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un'altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla movimentazione".

L'RSPP si difende affermando che ignorava le modalità di tale operazione

RSPP: compiti e responsabilità – sentenza della Corte di Cassazione

“considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, **deve presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla**”.

Ciò precisato, la Sez. IV prende atto che “la movimentazione dei tubi costituiva una fase antecedente, ma imprescindibile, al loro avvio nelle linee di lavorazione interne al capannone industriale della azienda”, e che l'imputato, “per la qualifica rivestita, **non poteva ignorare**, appunto perché prodromica al ciclo di lavorazione e ripetuta costantemente, i rischi connessi alla fase di movimentazione, specie qualora il prelievo riguardava una catasta di tubi che poneva il superiore ad un'altezza da terra tale da costituire una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità degli operai addetti alla movimentazione”.

Responsabilità del consulente

il consulente che, agendo con **imperizia, imprudenza, negligenza**, abbia dato un suggerimento sbagliato, oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà assieme a questi dell'evento di danno derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale che può assumere, in alcuni casi, un carattere addirittura esclusivo» (Culotta, Di Lecce, Costagliola, "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, pp69, V ed. 1998, Il sole 24h.).

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Sono eletti dai lavoratori in numero di:

uno nelle aziende fino a 200 dipendenti

tre nelle aziende da 200 a 1000 dipendenti

sei nelle aziende con più di 1000 dipendenti

Il Rappresentante per la sicurezza


- ❖ accede ai luoghi di lavoro
- ❖ è consultato per i rischi
- ❖ è consultato per gli addetti
- ❖ è consultato per l'organizzazione
- ❖ riceve informazioni dalla vigilanza
- ❖ riceve una formazione adeguata
- ❖ promuove la prevenzione
- ❖ formula osservazioni
- ❖ partecipa alla riunione periodica
- ❖ propone in merito alla prevenzione
- ❖ avverte dei rischi alle autorità
- ❖ può far ricorso alle autorità
- ❖ dispone di tempo e mezzi
- ❖ non può subire pregiudizio
- ❖ ha accesso alla documentazione

CHI E' IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI? ...

Sentenze Cassazione- Sez. Penale: 30 MARZO 1998 N. 3948

“chiunque in, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive, deve essere considerato automaticamente tenuto...

... ad attuare le prescritte misure di sicurezza ed a disporre e ad esigere che esse siano rispettate”



Articolo 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia (garantire condizioni di lavoro sicure ndr) relative al D.L., dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Responsabilità “Oggettive”

DIRIGENTE E PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il termine “Dirigente” in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una **FUNZIONE**:

sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.

Responsabilità “Oggettive”

**IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA
PRESCINDONO DALLA QUALIFICA **FORMALE**.**

Puoi Organizzare Strutturalmente un Servizio?

Puoi Dare Istruzioni?

Puoi Dirigere Il Lavoro Altri?

In Tal Caso Sei un Dirigente!!!!

**Sei Incaricato di Sovrintendere una Procedura di Sicurezza
Emanata da Altri?**

Sei Incaricato di Vigilare Sui Lavoratori?

Allora Sei un Preposto!!!!



**In tutte le aziende deve essere nominato
l'ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE**

I compiti

- Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.
- Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
- Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza

L'addetto del pronto soccorso

I compiti

- Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)
- Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini
- Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all'infortunato siano portate azioni non corrette


Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico.

Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore

ORGANIZZAZIONE SICUREZZA AZIENDALE



CANTIERI



CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE DENOMINATO: "CANTIERE"

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' ALLEGATO X.

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

POS Piano Operativo di Sicurezza

il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell' *ALLEGATO XV*;

COMMITTENTE

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

RESPONSABILE DEI LAVORI

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

IMPRESA AFFIDATARIA

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

IMPRESA ESECUTRICE

impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

lavoratore autonomo

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

coordinatore per la progettazione ovvero coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

coordinatore per l'esecuzione dei lavori o coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera,

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

uomini-giorno

uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV.

Articolo 99 - Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Spett.le SPISAL
ULSS n. 6
Via IV Novembre, 46
36100 Vicenza

Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro
Via Torino, 11
36100 Vicenza

NOTIFICA PRELIMINARE

DATI OBBLIGATORI (D.Lsg. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 99 – Allegato XII)

1. Data della Comunicazione / /
2. Indirizzo del Cantiere (Via / P.za) _____
Comune del Cantiere _____
3. Committente Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo _____ Comune _____
4. Natura dell'opera _____

5. Responsabile dei lavori in fase di progetto
Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo _____ Comune _____
- 5b. Responsabile dei lavori in fase di allestimento
Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo _____ Comune _____
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera
Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo _____ Comune _____
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera
Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo _____ Comune _____
8. Data presunta inizio lavori in cantiere _____
9. Durata presunta dei lavori in cantiere _____
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere _____
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere _____
12. Identificazione delle imprese già selezionate:
Ragione Sociale _____
Codice Fiscale/partita IVA _____
Indirizzo _____ Comune _____
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori _____

Eventuale recapito telefonico/Fax _____

Firma _____

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004,
- nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 2

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,

nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 3

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 3

I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, .., o, in via alternativa, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

FASCICOLO DELL'OPERA ART 91

fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera , i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N).

Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Il responsabile dei lavori

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 –

il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, **nell'ambito però della delega ad esso conferita**. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli

COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

- valuta in via preliminare se i lavori rientrano nel campo di applicazione d.lgs 81/2008
- valuta la presenza di più imprese, (d.lgs 81/2008 art. 90 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 8 c. 3 lett.b **(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)**)
- valuta il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 da parte del soggetto da designare quale Coordinatore per la progettazione (d.P.R. 554/99 art. 8 c. 3 lett. c)
- nomina il Coordinatore per la progettazione (d.P.R. 554/99 art. 8 c.3)
- si autodesigna Coordinatore per la progettazione (d.lgs 81/2008 art. 90 c. 6)

QUANDO LA NOMINA DEL COORDINATORE?

Art. 90 D. çLgs. 81/08

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

(4. **Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea**, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Compiti del responsabile dei lavori

si attiene ai principi generali e alle misure di tutela previsti dalla legge (d.lgs 81/2008 art. 90 c. 1) in fase di progettazione in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto

COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

chiede alle imprese esecutrici, una dichiarazione dell'organico medio annuo, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (d.lgs 81/08 Art. 90 c. 9 lett. b)

verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (d.lgs 81/2008 art. 90 c. 9 lettera a) e d.P.R. 554/99 art. 8 c. 3 lett. g)

COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

nei casi previsti dalla legge trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare (d.lgs 81/2008 art. 99 c. 1)

nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, provvede alla nomina del Coordinatore per l'esecuzione (d.lgs 81/2008 art. 90 c. 5)

COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione **dei lavori**, non esonera **il committente o** il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi dei coordinatori (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 2)

può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, il Coordinatore per l'esecuzione (d.lgs 81/2008 art. 90 c. 8)

COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, la proposta del Coordinatore per l'esecuzione di sospensione dei lavori, di allontanamento dal cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi o di risoluzione del contratto (d.lgs 81/2008 art. 90 c. 9c)

COMPITI DEL CSP

- Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
- Redige il piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs 81/2008 art. 91 c. 1)
- Determina i costi della sicurezza
- Predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (d.lgs 81/2008 art. 91 c. 1)
- Trasmette il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo al Committente o al Responsabile dei lavori

COMPITI DEL CSE

- Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008

FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

- Chiede alle imprese esecutrici, le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti
- Se ritenuto opportuno adegua il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
- Valuta il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
- Nei casi di mancanza del CSP redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

COMPITI DEL CSE

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1)
- Adegua il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1)
- Adegua il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

COMPITI DEL CSE

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
- Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
- Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

COMPITI DEL CSE

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
- Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere, o la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
- Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

IL CONTROLLO DELLA FORMAZIONE 1

Schema requisiti minimi di formazione



A) Formazione dei lavoratori



IL CONTROLLO DELLA FORMAZIONE 2

| CORSO | DURATA TEORIA | | DURATA PRATICA | |
|--------------------------|-------------------------|-----|---|-----|
| | Modulo | ore | Modulo | ore |
| PIATTAFORMA ELEVABILI | Giuridico- normativo | 1 | PLE che operano su stabilizzatori | 4 |
| | Tecnico | 3 | PLE possono operare senza stabilizzatori | 4 |
| | | | PLE che operano sia con che senza stabilizzatori | 6 |
| GRU PER AUTOCARRO | Giuridico- normativo | 1 | pratico | 8 |
| | Tecnico | 3 | | |

COMPITI DEL CSE

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
- Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

FASE AL TERMINE DEI LAVORI

- Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante l'esecuzione dei lavori

MACCHINE: fabbricante, costruttore e installatore

NORMATIVA EUROPEA – NORMATIVA ITALIANA

I CONTROLLI TECNICI DEL COORDINATORE

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

«FABBRICANTE»

- una persona **fisica o giuridica** che fabbrica un prodotto
- **o** lo fa progettare
- **o** lo fa fabbricare,
- **e** lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 .
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine

«FABBRICANTE»

- persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina
- ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale;
- **in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina**

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 .
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine

COSTRUTTORE

- persona fisica o giuridica che realizza una macchina per conto terzi

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 .
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine

INSTALLATORE

- persona fisica o giuridica che installa una macchina per conto terzi


D. Lgs. 81/08: Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960 a 43.840 euro)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

LA «MACCHINA » MACCHINA



insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata anche se mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;



insieme come prima, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;



insiemi di macchine come prima, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;




insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta

TIPOLOGIA DI ALTRE “MACCHINE”



attrezzature intercambiabili



accessori di sollevamento



catene, funi e cinghie





dispositivi amovibili di trasmissione meccanica



componenti di sicurezza

ELEMENTI CARATTERIZZANTI UNA MACCHINA MARCATA CE



①

Dichiarazione CE di conformità

②

Con la presente si dichiara che
il prodotto

Tipo
Numéro di serie

pressa idraulica per metalli
MP 2000
123'456

③

è conforme alle disposizioni
pertinenti in vigore:

98/37/CE (direttiva CE "Macchine")
73/23/CEE ¹⁾ (direttiva CE "Bassa tensione")
89/336/CEE ²⁾ (direttiva CE "CEM")
e rispettive modifiche

④

Norme armonizzate applicate:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 693, EN 60204-1

⑤

Norme nazionali applicate:

SN 411122

⑥

Organismo di valutazione della
conformità:

Suva
Settore tecnica
Ente Di Certificazione SCESp 008
Ente notificato
numero di identificazione europeo 1246
Casella postale 4358
CH-6002 Lucerna

Attestazione del tipo n°

E xxxx

⑦

Il prodotto summenzionato corrisponde al modello per il quale è stata rilasciata
la citata attestazione del tipo.

⑧

Safepress AG
Rösslimattstrasse 39
CH-6002 Lucerna


Lucerna, 15.11.2007



Thomas Tech, responsabile sviluppo

¹⁾ Nello SEE dal 16.01.2007: 2006/95/CE; data dell'attuazione in Svizzera ancora da definirsi.

²⁾ Nello SEE dal 20.07.2007: 2004/108/CE; data dell'attuazione in Svizzera ancora da definirsi.



**COSTRUZIONE
MACCHINE DA TRIVELLAZIONE**

**CONSTRUCTION
HYDRAULIC DRILLING RIGS**

TES CAR SRL
Via Flaminia II, 18
60027 Osimo (ANCONA) ITALY
C.F. / P.IVA / Cod. Ident. CEE / C.C.I.A.A. AN :
IT 0211666 042 0

Tel.:..... 0039.071.72.31.883
0039.071.71.43.72
Fax:..... 0039.071.71.44.16
E-mail:..... info@tescar.com
web-site:..... www.tescar.com

Ns. documento di consegna: nr. 467 del 29/05/2003

DICHIARAZIONE (CE) DI CONFORMITA' PER MACCHINE
(Direttiva 89/392 CE, Allegato II, parte A)

Fabbricante : TES CAR SRL
Indirizzo : Via Flaminia II, 18
60027 OSIMO (AN) ITALY

Io sottoscritto Tonti Franca in qualità di Amm.re Unico della Società
TES CAR Srl, residente in Osimo (AN) Via Flaminia II, 18

dichiaro


sotto la mia personale responsabilità che il:
kit di perforazione idraulico modello CF 2.5 tipo "TES CAR"
con nr. di matricola 02530
anno di costruzione 2003

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza secondo la Direttiva
89/392 CEE e successive modifiche e integrazioni.

*Il kit di perforazione idraulico modello CF 2.5 è destinato ad essere
assemblato in modo solidale con altra macchina per costituire un nuovo
complesso o nuova macchina, pertanto non è consentita la messa in
servizio prima che il complesso in cui sarà incorporato il kit sia
dichiarato conforme alle disposizioni della direttiva 98/37/CE.*

Osimo, 29/05/2003

Firma


TES CAR SRL

**MACCHINA
MARCATA
CE
CONFORME
AL D. LGS.
81/08**

- in possesso degli elementi caratterizzante macchina marcata CE
- installata singolarmente
- installata secondo le istruzioni del fabbricante
- utilizzata secondo le istruzioni del fabbricante
- mantenuta e verificata secondo le istruzioni del fabbricante
- verificata eventualmente secondo allegato VIII

**MACCHINA
NON
MARCATA
CE
CONFORME
AL D. LGS.
81/08**

- preesistente al 22/9/ 1996 (1/1/1997 se macchina di sollevamento o di spostamento di persone) (DPR 459/96)
- installata singolarmente
- installata secondo le istruzioni del fabbricante se esistenti
- utilizzata secondo le istruzioni del fabbricante se esistenti
- mantenuta e verificata secondo le istruzioni del fabbricante se esistenti
- verificata eventualmente secondo allegato VIII
- **conforme all'allegato V del D. Lgs. 81/08**

Esempi di
modifiche “ **non
rientranti**” nella
manutenzione
ordinaria o
straordinaria per
le quali “**è
richiesta**”
la marcatura CE
della macchina

- modifica strutturale anche se migliorativa
- sostituzione di motore con potenza superiore,
- sostituzione di sistema di controllo elettrico con tipo elettronico,
- sostituzione comando a “pulsantiera” con sistema radiocomandato,
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali, nel quale vengono inserite una o più macchine che modificano in tutto o in parte , la funzionalità dello stesso.

Esempi di
modifiche che “
**non
richiedono**”
la marcatura
CE della
macchina
(Articolo 71 c.
5 D. Lgs.
81/08)

- installazione per adeguamenti alle norme previgenti di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico

Compiti dell'Impresa affidataria

FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

- Trasmettono al Responsabile dei lavori le dichiarazioni inerenti l'organico medio annuo, il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti proprie e delle imprese subappaltatrici
- Riportano nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori.
- Trasmettono al Responsabile dei lavori copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio proprie e delle imprese subappaltatrici.
- Espongono in cantiere in maniera visibile la notifica preliminare.
- Trasmettono al Coordinatore per l'esecuzione le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti.

Compiti dell'Impresa affidataria

FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

- Accettano il piano di sicurezza e coordinamento o propongono modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 96 c. 2 e art. 100 c. 5)
- Indicano al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti dell'impresa nel cantiere. **ALLEGATO XVII**
- Verifica le condizioni di** sicurezza dei lavori affidati e **l'applicazione** delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento- (d.lgs 81/2008 art. 97 c. 1)
- Redigono il piano operativo per la sicurezza e lo trasmettono al Coordinatore per l'esecuzione (d.lgs 81/2008 art. 96 c. 1 e art. 100 c. 3)
- Verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione (d.lgs 81/2008 art. 97 c. 3 b)

Compiti dell'Impresa affidataria

FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

- Redigono gli altri piani previsti dalle norme nei casi specifici quali:
 - - Il piano di lavoro previsto per la demolizione e rimozione dell'amianto (d.lgs 81/2008 art. 256);
 - - Il piano per la prevenzione degli infortuni durante le operazioni di produzione, trasporto e montaggio di elementi prefabbricati (Circolare Min. Lavoro 13/82);
 - - Progetto del ponteggio quando supera l'altezza di 20 metri o avente configurazione complessa o non rispondente agli schemi tipo;
 - - Progetto armature provvisorie di grandi opere;
 - - Programma di importanti ed estese demolizioni.
- Almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori trasmettono il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza al Rappresentante dei lavoratori (d.lgs 81/2008 art. 100) -
- L'Appaltatore trasmette il piano di sicurezza e coordinamento ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi (d.lgs 81/2008 art. 101)
- Nominano il Direttore tecnico di cantiere e i capi cantiere
- Nominano il/i responsabile/i per la gestione delle emergenze

Compiti dell'Impresa affidataria

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- Applicano le disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 100 c. 1)
- Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI
CANTIERE (d.lgs 81/2008 art. 96 c. 1)
- Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o il Responsabile dei lavori (d.lgs 81/2008 art. 96 c. 1)
- Propongono modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs 81/2008 art. 100 c. 5)
- Adegua il piano operativo di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
- Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (d.lgs 81/2008 art. 96 c. 1)
- Si adeguano alle disposizioni del Coordinatore per l'esecuzione.

Compiti dell'Impresa affidataria

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori e dei lavoratori autonomi **ALLEGATO XVII**

Compiti dell'Impresa affidataria

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Osservano le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, e curano, ciascuno per la parte di competenza in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrit ;
- b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e deposito dei materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attivit  che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimit  del cantiere.



IL LAVORATORE AUTONOMO

UNA CRITICITÀ NEL CANTIERE

Articolo 21 - Disposizioni relative ai lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Essi hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,

Articolo 2222 CONTRATTO D'OPERA 1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, **con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Lavoratore Autonomo

Articolo 89 - Definizioni

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

IL FINTO LAVORATORE AUTONOMO

SE un lavoratore autonomo è accompagnato da un apprendista o da un altro lavoratore autonomo e se nel cantiere uno dei due coordina l'altro esiste un lavoratore autonomo?

NO!

Chi prende ordini è un lavoratore

Chi dà ordini è un datore di lavoro o un dirigente

La somma fa una impresa!!

Siamo in presenza di una impresa di fatto : POS-formazione- sorveglianza sanitaria- squadra di emergenza ecc. ecc.



THANK YOU
for your attention!



Studio Tecnico Mannelli
OHS Professional